

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) BULLO           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LUCARELLI       | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) TRAVERSI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 10/02/2026

### FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato, il giorno 03.06.2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per una somma di € 1.330,99, in applicazione del criterio *pro rata temporis*. Chiede inoltre la restituzione "di eventuali importi versati in eccedenza", oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario chiede in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della CGUE sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48, su rimessione del GdP di Palermo, in analogo procedimento del quale l'Intermediario medesimo è parte.

Nel merito, precisa ed eccepisce che ha rimborsato le commissioni di gestione e i costi di incasso rate non maturati e nulla è stato riconosciuto con riferimento alle commissioni di attivazione in quanto aventi natura *up front*. Per quanto attiene i costi di intermediazione, eccepisce che essi si riferiscono all'attività posta in essere da un soggetto terzo fino all'erogazione del prestito e, non essendo il reale *accipiens* dell'importo difettando, è priva di legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata in relazione a tali oneri. A conferma della non rimborsabilità dei costi *up front* cita altresì la sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023 della Corte di Giustizia Europea.

Chiede in via preliminare al Collegio di sospendere il procedimento e, in caso contrario, di rigettarlo.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Collegio esamina in via preliminare l'istanza di sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rappresentando di aver chiesto (e ottenuto) innanzi al Giudice di Pace di Palermo, in relazione ad un giudizio intrapreso avverso una decisione dell'ABF, il rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, "atteso il contrasto tra le pronunce 'Lexitor' e 'UCBA'...". Il Collegio, in sintonia con l'orientamento già unanimemente espresso sul punto dai Collegi territoriali, rileva che le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio, e respinge pertanto l'istanza (Cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025, Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025, Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025, Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025). Parte resistente eccepisce altresì in via preliminare il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020). L'eccezione non è pertanto accolta.

Andando pertanto ad esaminare la questione nel merito, dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nell'agosto 2023, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo, emerge uno storno di € 2.713,83 per interessi non maturati calcolati al 5,88 %, un Rimborso commissioni di gestioni di € 180,00 ed uno per "Costi amministrazione" di € 133,92. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 *sexies* Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito *"alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"* e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: *"1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* delle "Commissioni di attivazione", facendo esse riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, ribadendo il principio per il

quale tutti i costi, ad eccezione delle imposte ed oneri erariali, costituiscono voci di costo retrocedibili. Per quanto riguarda le commissioni a favore dell'intermediario del credito, risultano anch'esse relative ad attività previste sino all'erogazione del finanziamento, ed hanno pertanto anch'esse natura *up front*. Le commissioni di gestione e i "costi incasso rate", di evidente natura *recurring*, sono già stati oggetto di rimborso per la parte non maturata in sede di conteggio estintivo.

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, considerato quanto già rimborsato, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 863,00, calcolato come da tabella:

|                                           |     |                     |        |            |           |                 |                         |          |
|-------------------------------------------|-----|---------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------|
| rate complessive                          | 120 | rate scadute        | 48     | Importi    | Natura    | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| rate residue                              | 72  | TAN                 | 5,88%  |            |           |                 |                         |          |
| Denominazione                             |     | % rapportata al TAN | 38,91% |            |           |                 |                         |          |
| Commissioni di attivazione                |     |                     |        | 796,32 €   | Up front  | 309,85 €        |                         | 309,85 € |
| Commissioni di gestione                   |     |                     |        | 300,00 €   | Recurring | 180,00 €        | 180,00 €                | 0,00 €   |
| Provvigioni all'intermediario del credito |     |                     |        | 1.422,00 € | Up front  | 553,31 €        |                         | 553,31 € |
| Costi incasso rate                        |     |                     |        | 223,20 €   | Recurring | 133,92 €        | 133,92 €                | 0,00 €   |
|                                           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                           |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
| Totale                                    |     |                     |        |            |           |                 |                         | 863,16 € |

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione "di eventuali importi versati in eccedenza" senza che vi sia in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 863,00 (ottocentosessantatre/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla**

**parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE